



## COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto:** APPROVAZIONE ACCORDO PER UTILIZZO DEL PARCHEGGIO DENOMINATO METROPARK DI VIA VILLARASPA -, TRA IL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA E LA "SOCIETA' METROPARK SPA".




L'anno 2012 il giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE  
alle ore 15.30 nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco signor **Stefano Cimatti** e nelle persone dei signori Assessori:

PRESENTE		
<b>Carlo Ferraro</b>	Vice Sindaco	<u>SI</u>
<b>Dario Bernardi</b>	Assessore	<u>SI</u>
<b>Dino Boesso</b>	Assessore	<u>SI</u>
<b>Lorenza Breda</b>	Assessore	<u>SI</u>
<b>Alessandro Fabris</b>	Assessore	<u>SI</u>
<b>Rosanna Filippin</b>	Assessore	<u>NO</u>
<b>Annalisa Toniolo</b>	Assessore	<u>SI</u>
<b>Andrea Zonta</b>	Assessore	<u>SI</u>

con l'assistenza del Segretario Generale dott. Antonello Accadia

#### PARERI

<b>AREA LAVORI PUBBLICI</b> PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000 (Firma) <u>Inq. a Federica Bonato</u>  Data _____
<b>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</b> 10450610 PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000 (Firma) <u></u> dott. F. Benacchio Data <u>23 OTT. 2012</u>
<b>SEGRETARIO GENERALE</b> PARERE FAVOREVOLE PER LA LEGITTIMITA' AI SENSI ART. 35 - 7° COMMA STATUTO COMUNALE (Firma) <u>dott. Antonello Accadia</u>  Data <u>23 OTT 2012</u>

Accertata l'acquisizione dei pareri e riconosciuta legale l'adunanza

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che con le Deliberazioni di Giunta Comunale 135/2010, n.161/2010 e n.264/2010, si è provveduto all'approvazione dello schema di contratto di sub-locazione e all'accordo di utilizzo per la gestione del parcheggio a raso presso la stazione ferroviaria di Bassano del Grappa tra la "Società Metropark spa" e la "Società S.I.S. SPA" di Bassano del Grappa ;

RICORDATO che:

- l'Amministrazione Comunale è intervenuto nell'accordo sopra citato, esclusivamente quale eventuale subentrante nel contratto, nella eventualità in cui la "Società SIS spa" avesse per qualsiasi ragione a cessare l'attività di gestore dei parcheggi, , ricordato che la quota di capitale sociale della "S.I.S. spa" posseduta dal Comune di Bassano del Grappa è pari al 99,96%;
- l'art.3 dell'ACCORDO PER L'UTILIZZO del Parcheggio METROPARK, disciplinava che la durata del contratto era stabilita fino al 31.12.2011, fatta salva la decisione tra le parti che potevano convenire, mediante successivo atto, al rinnovo;

DATO atto che le parti - S.I.S. spa e METROPARK - non hanno convenuto a rinnovare l'accordo per l'utilizzo del parcheggio;

VERIFICATO che l'Amministrazione Comunale ha ravvisato l'esigenza di continuare l'utilizzo del parcheggio a raso di via Villaraspa, e si è attivata in tal senso contrattando con la società Metropark di Roma l'eventuale acquisto dell'area;

VISTA a tal proposito la corrispondenza intercorsa, e in particolare la lettera prot.17747 del 23.03.2012, con la quale è stata presentata alla Società "Metropark", formale richiesta di utilizzo del parcheggio di via Villaraspa da parte dello stesso Comune di Bassano del Grappa, esprimendo l'interesse all'acquisto della stessa, proponendo altresì, che il canone corrisposto sia successivamente decurtato dal prezzo di eventuale compraventa;

RITENUTO, nel frattempo, di approvare l'allegato ACCORDO per l'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO DENOMINATO METROPARK DI VIA VILLARASPA" tra la società "Metropark srl" (con sede in Roma, via Marsala 53, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di FS Sistemi Urbani s.r.l. – Gruppo Ferrovie dello Stato), e il COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA, dato atto che tale documento è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sottolineato i seguenti punti:

- decorrenza anno 2012;
- quota mensile a carico dell'Amministrazione Comunale: a E...3.000,00.= oltre IVA 21%;

TUTTO ciò premesso;

AD UNANIMITA' di voti, espressi nei modi di Legge;

## **DELIBERA**

**A.)** di far proprio tutto quanto esposto in premessa, e di provvedere all'approvazione dell'allegato ACCORDO per l'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO DENOMINATO METROPARK DI VIA VILLARASPA", tra la società "Metropark srl" (con sede in Roma, via Marsala 53, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di FS Sistemi Urbani s.r.l. – Gruppo Ferrovie dello Stato), e il Comune di Bassano del Grappa, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - sottolineato che ha validità per il corrente anno 2012;

- B.)** di impegnare per il corrente anno 2012, la spesa complessiva di E..43.560,00.= (corrispondente alla quota mensile di E...3.000,00.=oltre IVA 21%), con imputazione sul Cap.234500 del Bilancio 2012;
- C.)** di disporre la modifica della descrizione del capitolo 234500 come segue: da "Fitto parcheggio Gerosa" a "FITTO PARCHEGGI";
- D.)** di dare atto che la realizzazione di quanto disposto nella presente deliberazione, anche in relazione agli atti di impegno di spesa alla firma dell'Accordo di cui trattasi, è di competenza del soggetto individuato nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.191 del 05.07.2012;
- E.)** di dare atto che il parere, di cui all'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs.vo 18.8.2000 n.267, risulta espresso nel frontespizio della presente deliberazione;
- F.)** di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°c.- D.Lgs.vo 18.8.2000 n.267.


Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**



---

**IL SEGRETARIO GENERALE**



---

---



## PARCHEGGIO METROPARK DI BASSANO DEL GRAPPA

### ACCORDO PER L'UTILIZZO

#### TRA

- la **METROPARK S.p.A.** con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, capitale sociale 3.016.463,30 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. 820585, codice fiscale e partita IVA n. 04942261001, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di FS Sistemi Urbani s.r.l. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in persona dell'Amministratore Delegato Arch. Sara Venturoni, nata a Teramo il 03/02/1966, domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui sopra, nel prosieguo per brevità denominata "Metropark" o concedente;-----  
-----

#### E

- il Comune di **Bassano Del Grappa**, con sede in Bassano del Grappa (VI) in Via Matteotti n. 39, codice fiscale 00168480242, rappresentato .....  
in qualità di Dirigente responsabile dell'Area 4^ Lavori Pubblici, domiciliato per la carica presso la sede comunale, nel prosieguo per brevità denominata "Comune" o "Amministrazione;-----

#### PREMESSO

- che Metropark S.p.A., società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, è statutariamente competente in materia di regolazione, gestione e controllo della sosta auto nei parcheggi realizzati su aree di proprietà ferroviaria;-----
- che Metropark gestisce l'area sosta di parcheggio pubblico a pagamento in prossimità della Stazione Ferroviaria di Bassano Del Grappa (VI) in via di Villaraspa, attualmente di proprietà di FS Sistemi Urbani s.r.l., società del

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che detiene l'integrale capitale sociale di Metropark;-----

- che il Comune ha richiesto a Metropark la disponibilità dell'area per uniformare agli altri parcheggi esistenti il servizio di sosta alla cittadinanza;---

- che il Comune ha conseguentemente richiesto a Metropark di formulare un'offerta economica per l'utilizzo dell'area.---

- che il Comune di Bassano del Grappa ha approvato la presente bozza d'atto con Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_;-----

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:-----

#### **ART. 1**

##### **DOCUMENTI**

Le premesse e i documenti di seguito indicati, fanno parte del presente accordo e si trovano depositati agli atti presso l'ufficio competente della METROPARK S.P.A. e del Comune di Bassano del Grappa, e si intendono facente parte integrante e sostanziale del presente atto:

**n. 1): informativa relativa all'uso dei dati personali ex art. 13 del d.lgs 196/2003;-----**

**n. 2): stralcio del Codice di Condotta adottato dalla Metropark ex d.lgs 231/2001;-----**

**n. 3) Codice Etico; -----**

**n. 4): planimetria relativa alla porzione immobiliare di cui al presente accordo;-----**

**n. 5 ): Verbale di consistenza del parcheggio della stazione ferroviaria di Bassano del Grappa, via Villaraspa.**

#### **ART. 2**

##### **OGGETTO**

Metropark concede al Comune di Bassano del Grappa, che accetta, l'utilizzo

dell'area di parcheggio, specificamente individuata nella planimetria summenzionata, della superficie di mq. 3270 e con una capienza di n. 96 (novantasei) posti auto identificata dai seguenti dati catastali: Comune Censuario di Bassano del Grappa – Catasto Fabbricati – Foglio 2 – p.lla n.2419, con esplicita esclusione dell'edificio denominato "Magazzino Merci".

**ART. 3**

**DURATA**

La durata del presente del Accordo è stabilita per l'anno solare 2012. -

**ART. 4**

**CANONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Metropark S.p.a e Comune di Bassano del Grappa, per l'esecuzione del presente atto concordano, un canone mensile di €. 3.000,00 (TREMILA/00) oltre IVA e al rimborso delle relative utenze.

Il pagamento da parte dell'Amministrazione Comunale, sarà corrisposto in una unica soluzione posticipata all'approvazione del presente Accordo, il canone oltre al riaddebito delle utenze saranno comunque fatturati da Metropark entro il 31/12/2012.

Il mancato pagamento del canone decorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione dell'accordo, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.-----

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul c/c 100000002539 intestato a Metropark S.p.A. presso Intesa San Paolo agenzia 37 di Roma, ABI 01025, CAB 03240, IBAN IT19 B030 6P03 2401 0000 0002 539, eventuali modifiche dovranno essere preventivamente comunicate.

**ART. 5**

**RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE**

Il Comune è responsabile di ogni danno che dovesse derivare alle persone ed alle cose in relazione allo svolgimento dell'attività cui l'area è destinata.-----

Il Comune pertanto solleva FS Sistemi Urbani s.r.l., in qualità di proprietaria dell'area meglio specificata in oggetto e per essa Metropark, da ogni azione e reclamo di qualsiasi natura che provenisse dalle competenti Autorità e/o soggetti privati per le trasgressioni alle leggi o alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni, incendi, igiene, sanità e quanto altro attinente all'esercizio dell'attività espletata, cui l'area è destinata. -----

Relativamente alle aree in oggetto il Comune si impegna a garantire copertura assicurativa RCT/RCO per tutta la durata del presente atto, copia di tale polizza dovrà essere consegnata a Metropark entro e non oltre 30 giorni dalla stipula dell'accordo. In mancanza l'accordo si intenderà risolto di diritto.

#### **ART. 6**

##### **OBBLIGHI E SPESE A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune dichiara di avere visitato l'area concessale e di averla trovata adatta all'uso convenuto e di prenderla in consegna nello stato di uso in cui si trova.

Le Parti concordano che le spese necessarie per la manutenzione ordinaria dell'area, nonché le utenze sono a carico del Comune.-----

Il Comune si impegna a non apportare alcuna modifica e/o variazione all'area parcheggio concessa, senza il preventivo consenso scritto di Metropark, e a restituirla al termine del presente accordo nello stato originario.-----Il

Comune si impegna a garantire, nei limiti delle proprie competenze (quali la corretta installazione e manutenzione della segnaletica stradale), il transito settimanale di un'autocisterna per il rifornimento di gasolio da trazione per i treni del servizio regionale.-----

Metropark autorizza fin d'ora l'installazione della cartellonistica verticale ed orizzontale necessaria per lo svolgimento del servizio. -----

#### **ART. 7**

##### **RECESSO ANTICIPATO**



Qualora Metropark, per esigenze legate all'esercizio ferroviario, dovesse perdere la disponibilità dell'area, la medesima potrà recedere dal presente accordo.-----

Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale, a mezzo raccomandata A/R. con un preavviso di almeno sessanta giorni.-----

In tale evenienza il Comune sarà tenuto a liquidare esclusivamente il corrispettivo contrattuale previsto fino alla data di effettivo utilizzo e a liberare l'area entro i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata. -----

## **ART. 8**

### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente accordo saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione dello stesso incarico, ovvero per finalità commerciali (statistiche, ricerche di mercato, trasferimento dei dati a società esterne che, per conto dei contraenti, curino azioni di marketing ecc.), ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente. Al riguardo, le parti stesse precisano che:-----

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente accordo;-----
- hanno preso atto del testo dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti;
- hanno preso visione e conoscono il contenuto dell'informativa relativa all'uso dei dati personali allegata al presente;-----

---

- il titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministratore Delegato,

Arch. Sara Venturoni, domiciliata per la carica in Roma Piazza della Croce Rossa 1;

- il Responsabile del trattamento dei dati per Metropark per l'accordo in oggetto è Mauro Santoni nella sua qualità di Responsabile della S.O. Operations-----

#### **ART. 9**

### **OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E DEL CODICE DI CONDOTTA**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, l'Amministrazione, nell'esecuzione di quanto previsto dal presente accordo e nei rapporti con Metropark S.p.A., si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato e nel codice di Condotta, adottati da Metropark S.p.A., quale parte integrante del modello ex D. Lgs. 231/01 e citati nel presente atto, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.-----

In caso di violazione dei suddetti Codici, che sia riconducibile alla responsabilità del Gestore, sarà facoltà di Metropark risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente accordo a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.-----

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Amministrazione, dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni Metropark e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata

in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice di Condotta.---

**ART. 10**

**FORO COMPETENTE**

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del presente Accordo verranno deferite in via esclusiva al foro del Tribunale di BASSANO DEL GRAPPA.-----

**ART. 11**

**REGISTRAZIONE**

Tutte le spese del presente Accordo, compresa l'eventuale registrazione in caso d'uso, sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.-----

-----

**ART.12**

**RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla normativa anche settoriale applicabile.-----

**letto, firmato e sottoscritto**

**METROPARK S.p.A. l'Amministratore Delegato**

**Arch. Sara Venturoni** \_\_\_\_\_

**COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA**

**Il Dirigente Responsabile Area 4^ Lavori Pubblici**

\_\_\_\_\_

**Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, vengono espressamente approvati i seguenti articoli:**

- art. 2 – Oggetto;
- art.3 – Durata;
- art. 7 – Recesso anticipato;
- art. 10 – Osservanza del codice Etico e del codice di Condotta

**concordati dalle parti;**

- **art 11 – Foro competente.**

**COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA**

Il Dirigente Responsabile Area 4^ Lavori Pubblici

---

*Copia su supporto informatico, costituita da un esemplare e da numero \_1\_ allegati per complessive numero \_12\_ facciate, conforme all'originale di documento formato dal Comune di Bassano del Grappa su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 23 - ter del Decreto legislativo n. 82/2005.*

*Bassano del Grappa, 29 ottobre 2012*

*Firmato digitalmente dall'incaricato  
Federica Peron*